

Comune di Terre Roveresche

Provincia di Pesaro e Urbino

041070

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 35 del 31-07-20

Oggetto	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI) ANNO 2020.
----------------	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Sebastianelli Antonio	P	Andreani Cristian	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Sbrozzi Ortensia	P	Baldini Sauro	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Balducci Giovanni	A	Cionna Maurizio	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Barbetta Luciano	P	Malvoni Cinzia	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Patregnani Claudio	P	Calcagnini Roberto	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Ligustri Gianluca	P	Brunetti Stefano	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Biondi Milena	A		

Assegnati 13	Presenti n. 9
In carica 13	Assenti n. 4

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig. **Aiudi Dott. Giuseppe**.

Assume la presidenza il Sig. **Sebastianelli Dott. Antonio**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Barbetta Luciano
Baldini Sauro
Calcagnini Roberto

Il Sindaco pone in discussione l'argomento iscritto all' O.d.G. indicato in oggetto ed illustra lo stesso all'Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri, che di seguito viene riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE questo Comune ha disciplinato con separati Regolamenti i tributi di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 639-731; infatti con delibera di C.C. num. 80 del 30.11.2017 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI successivamente modificato con delibera di C.C. num. 7 del 18.02.2019;

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni normative in materia di TARI:

- deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con una modalità di computo dei costi diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99;
- D.L. 124/2019, convertito in legge 19 dicembre 2019 n. 157, che all'art. 58-quinquies ha modificato l'allegato 1 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- D.L. 18/2020 in materia di emergenza covid 19;
- Deliberazione ARERA num. 158/2020 in materia di riduzioni e agevolazioni facoltative su TARI 2020 emanata ai fini di quanto disposto dalla Legge 157/2019, e dal D.L. num. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia);
- D.L. num. 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 art. 15 bis di modifica dell'art. 13 del D.L. 201/2011 mediante introduzione del comma 15/ter che stabilisce : *".....I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente....."*
- D.L. 18/2020 art. 107, comma 5 che prevede: *" I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*
- Legge 160/2019 art. 1, comma 792 in virtù del quale l'accertamento c.d. esecutivo viene esteso anche ai tributi locali per i rapporti pendenti alla data del 01.01.2020;
- Articolo 10-bis D.L. 124/2019 (Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 convertito in Legge num. 157/2019) che, con la soppressione dell'articolo 13, comma 1-bis del D. Lgs. 472/1997 , ha esteso l'applicazione del ravvedimento ultrannuale a tutti i tributi, compresi quelli degli Enti locali;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 num. 27, così come modificato dal D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, che dispone: "per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge."

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla modifica del vigente Regolamento TARI al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, come di seguito specificato:

- Art. 1, comma 1: soppressione delle parole "l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla " che vengono sostituite con l'articolo determinativo "la",
- Art. 6, comma 1: sostituzione delle parole "che usano in comune le" con "che hanno la disponibilità delle",
- Art. 6 soppressione del comma 5,
- Art. 9, comma 5: nella tabella delle riduzioni forfettarie l'ultima riga (Tipologia di attività "Altri" e percentuale di riduzione 15%) viene soppressa, in suo luogo viene aggiunto il seguente periodo "Qualora l'attività esercitata non sia ricompresa nell'elenco precedente è possibile procedere attribuendo al richiedente la percentuale di riduzione attribuita alla categoria più affine sotto l'aspetto della produzione di rifiuti.",
- Art. 10, comma 2: soppressione, all'inizio del secondo periodo, delle parole "La decorrenza del" e loro sostituzione con l'articolo "Il",
- Art. 10, soppressione del comma 7,
- Art. 11. Costo di gestione soppressione integrale anche del titolo e sua sostituzione come segue:

- Art. 11 Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del

- piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.,
- Art. 12, comma 3: inserimento della parola "Economico" tra le parole Piano e Finanziario e delle parole "approvato da ARERA" subito a seguire,
 - Art. 18, abrogazione del comma 2 e sua sostituzione come segue: "2. Per L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale e di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considerano le attività effettivamente svolte sulle superfici soggette a tassazione, debitamente comprovata dal soggetto passivo.",
 - Art. 20, comma 2, aggiunta del periodo "La percentuale viene determinata nel provvedimento di approvazione delle tariffe",
 - Art. 22, comma 2 e comma 3 soppressione delle parole ", entro il 31 gennaio dell'anno successivo",
 - Art. 23, comma 1 sostituzione della parola "parte", anteposta alle parole fissa e variabile, con il sinonimo "quota",
 - Art. 25, comma 1 sostituzione della parola "parte", anteposta alle parole fissa e variabile, con il sinonimo "quota",
 - Art. 27, comma 1 dopo "Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147," viene eliminata la virgola (,) e inserite le parole "e nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti",
 - Art. 27, comma 3 sostituzione della parola "potrà" con "dovrà", soppressione della parte "l'inserimento nel piano finanziario in osservanza del principio copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge 27/12/2013, n. 147" che viene sostituita da "il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune",
 - Art. 27 comma 4, soppressione delle parole "e la relativa modulistica" e inserimento della congiunzione " e" prima delle parole "i relativi termini",
 - Art. 27 comma 6 soppressione,
 - Art. 27 comma 7, a seguito della soppressione indicata al punto precedente il comma 7 diventa il comma 6,
 - Art. 29, comma 2 lett. b) sostituzione della parola "esse" con la parola "essa",
 - Art. 29 comma 3, sostituzione della parola "effetti" con "effetto" nel secondo periodo.
 - Art. 30, comma 1, soppressione dell'avverbio "gratuitamente" e aggiunta alla fine del periodo delle parole "anche sul sito istituzionale",
 - Art. 30, comma 5, aggiunta delle parole "privilegiando l'invio telematico" dopo le parole "è presentata", soppressione della parti di frase "è spedita" e di "con avviso di ricevimento A.R o inviata in via telematica con posta certificata",
 - Art. 32, comma 1 soppressione di "anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata," e sua sostituzione con "a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019",
 - Art. 32, il comma 2 viene soppresso,
 - Art. 32 i commi 3 e 4 in virtù della soppressione del comma 2 diventano rispettivamente il comma 2 e 3,
 - Art. 33 Sanzioni: l'articolo viene interamente abrogato e riformulato come segue:
 - 1. Per la disciplina delle sanzioni si rimanda al Regolamento generale delle Entrate comunali e alle norme speciali di riferimento.",
 - Art. 34, comma 1 viene riformulato come segue "Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.”,

- Art. 34 comma 2, all'inizio del periodo le parole “comunale per l'anno di riferimento” vengono soppresse, inoltre alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo “Nel rispetto delle disposizioni del comma 688, art. 1 L. 147/2013 il Comune stabilisce i termini di scadenza della TARI con apposita delibera regolamentare.”,
- Art. 34 comma 3 primo periodo, le parole “anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto” vengono soppresse e a chiusura di tale periodo è aggiunto “nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa.”
- Art. 34 comma 3, secondo periodo: sostituzione della parte iniziale “L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e” con “In caso di inadempienza del contribuente”,
- Art. 35 soppressione del comma 2,
- Art. 38 soppressione dei comma 2 e 3,
- ALLEGATO A nella tabella delle utenze non domestiche le categorie 11 e 12 vengono aggiornate come segue: 11. Uffici, agenzie; 12. Banche, istituti di credito e studi professionali,

PRECISATO che le modifiche regolamentari sopra riportate non comportano maggiori oneri a carico del bilancio di previsione;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^a comma e 147 bis, 1^a comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Revisore ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 13.03.2020 avente per oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022 e del Bilancio di Previsione 2020”;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

P R O P O N E

- di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI”, descritte in premessa e riportate nel “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI” aggiornato alla data del 01.01.2020, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art.53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art.27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- di procedere alla pubblicazione sul sito dell'Ufficio Tributi Associato del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI” così aggiornato contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della presente delibera stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 num. 160;
- di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione del tributo, con separata ed unanime votazione

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano;

Presenti n. **9** - Votanti n. **9**

Voti favorevoli n. **7** - Voti contrari n. **0** - Astenuti n. **2** (la minoranza)

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.**

Inoltre, stante l'urgenza;

Il Consiglio Comunale, con voto unanime;

d e l i b e r a

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. 35 del 31-07-2020

PROPOSTA N. 31 DEL 09-07-2020 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:

Oggetto	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI) ANNO 2020.
----------------	--

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole**.

Terre Roveresche, li 24-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Carpineti Paola

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

L'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Terre Roveresche, li 27-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II –
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Testaguzza Monica

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Sebastianelli Dott. Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Aiudi Dott. Giuseppe

N. **1090** Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi **18-08-2020**, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Terre Roveresche, li **18-08-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aiudi Dott. Giuseppe

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 18-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
Aiudi Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- [x] La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **18-08-2020** al **02-09-2020**;
- [x] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29-08-2020** decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- [x] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Terre Roveresche, li 03-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aiudi Dott. Giuseppe